



## COMUNE DI CARINARO

### PROVINCIA DI CASERTA

#### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 2018 - 55</b> <b>Data 24-04-2018</b>	<b>OGGETTO:</b> LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018.
---	---

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **ventiquattro** del mese di **Aprile** , alle ore **17:54** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA		X
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 4		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

**Oggetto: Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2018.**

#### La Giunta Comunale

##### PREMESSO

- che in data 22.01.2004 è entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni e Autonomie Locali;
  - che tale contratto dispone, all'art. 4, comma 2, che ogni Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del C.C.N.L. medesimo;
  - che in data 31.07.2009 è stato siglato il C.C.N.EE.LL. per il biennio economico 2008-

2009;

- che il nuovo CCNL è ancora in corso di approvazione;
- che è stata individuata la composizione della delegazione di parte pubblica abilitata allo svolgimento delle trattative;

**TENUTO CONTO** che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore, e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa, anche alla luce del D. Lgs. 150/2009;

**RITENUTO** opportuno, sulla base delle novità normative ed in virtù degli esiti dell'esercizio finanziario trascorso, fornire alla delegazione trattante di parte pubblica linee di indirizzo da seguire nella contrattazione con la parte sindacale in materia di utilizzo e destinazione del fondo risorse decentrate nel dettaglio;

**VISTA** la L. 15 del 4 marzo 2009 ad oggetto "Delega finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonché disposizioni integrative attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti";

**RICHIAMATO** l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale dispone che presso ogni ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

**VISTO** l'art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, il quale stabilisce le modalità di costituzione del fondo per il lavoro straordinario ed in particolare che le stesse "...possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, e in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali";

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'avvio della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2018, è necessario procedere alla relativa costituzione tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3):

- le risorse decentrate stabili, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse decentrate variabili sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità e sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999, comma 1 lett. d), e), k), m), n) comma 2, comma 5 per gli effetti non correlati all'incremento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;

**VERIFICATO** che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi in materia di quantificazione delle risorse decentrate, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo;

**VISTO** l'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante norme circa il rispetto del principio di contenimento della dinamica retributiva nel bilancio di previsione;

**VISTI** gli artt. 4, 5, 15, 17 e 23 del CCNL 1/4/1999;

**PRESO ATTO** dell'art. 38 del CCNL 14/9/2000 relativi al comparto Regioni Enti locali, nel premettere al primo comma che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”, conferma al secondo comma il principio secondo cui la prestazione di lavoro straordinario deve essere “ espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente”;

**CONSIDERATO** che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti attivati nel corso dell'anno e che in tale contesto spetta alla Giunta comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

**RILEVATO** che:

-le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:

- **risorse stabili**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- **risorse variabili**, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

-la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art.15 del C.C.N.L. 1/4/1999;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;

**VISTO** l'art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

**VISTA** la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL 01/04/1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili;

**CONSIDERATA** la necessità di mantenere adeguati standard qualitativi in settori nevralgici dell'Amministrazione, quali la sicurezza urbana e tutela del territorio, il servizio di anagrafe e stato civile e la gestione dell'acquedotto, di pubblica illuminazione e del cimitero, ai quali vanno destinate le indennità di reperibilità e presenza in servizio nelle giornate festive in considerazione della natura dei servizi da erogare all'utenza;

**VALUTATO** che il ricorso al personale interno per le attività ritenute indispensabili dall'amministrazione consente il risparmio di spesa previsto dalla normativa;

**PRESO ATTO** che le prestazioni che l'Ente può, in questa sede, autorizzare a remunerare sono esclusivamente quelle relative a prestazioni regolarmente adempiute, in base alle valutazioni che verranno effettuate dai singoli Responsabili delle Aree prima di procedere alla liquidazione delle relative indennità, verificando l'eventuale presenza di indennità aggiuntive per le quali andranno

rigidamente verificati i presupposti per la relativa concessione;

**RITENUTO** di dover fornire alla delegazione di parte pubblica, i seguenti indirizzi per la conduzione della trattativa con le RR.SS.UU.;

a) dovranno essere previsti incontri annuali per la verifica dello stato di attuazione della contrattazione e per la programmazione dell'utilizzazione delle risorse;

b) la contrattazione dovrà riguardare la disciplina dei criteri generali delle materie per cui è svolta, per non comprimere troppo il potere di gestione dei responsabili dei servizi;

c) si dovrà procedere alla preventiva individuazione delle risorse per remunerare le prestazioni riferite a rischio, reperibilità, turnazione e orario festivo, disagio, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e delle posizioni ad essa equiparate di cui all'art. 24, comma 3, D. lgs. n.165/2001, anche con riduzione di prestazioni orarie;

d) nel definire i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, secondo comma, lettera a), bisognerà programmare attività che consentano ai responsabili dei servizi di perseguire un reale incremento di produttività attraverso un sistema premiante di cui si elencano i principi:

1) Correlazione fra premi e risultati;

2) Misurabilità dei risultati;

3) Variabilità dei premi;

4) Selettività.

In relazione alla determinazione degli incentivi e loro distribuzione ai singoli lavoratori vengono in rilievo i seguenti principi:

1) Valutazione individuale;

2) Differenziazione dei compensi in base all'apporto partecipativo individuale misurato in termini di:

A) *attività di servizio svolto* riferita alla presenza registrata da ciascun lavoratore nel periodo di riferimento;

B) *quantità della effettiva partecipazione ai progetti e ai programmi di produttività*. Non si tratta della generica presenza nel posto di lavoro, bensì nell'assiduità con la quale si è preso parte allo specifico progetto o programma. Tali progetti dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario d'ufficio;

C) *risultati conseguiti*. Trattasi non di risultati aggiuntivi ai quali sono stati inizialmente correlati i premi, quanto piuttosto agli obiettivi raggiunti dal singolo lavoratore nell'ambito di quei risultati generali;

D) *qualità dell'effettiva partecipazione ai progetti e ai programmi*. Non si parla di presenza (generale o specifica) né di attività, bensì del merito, cioè del valore espresso durante la presenza e nello svolgimento di una determinata attività. In sostanza è richiesto di misurare anche il "come" l'individuo ha realizzato o contribuito a realizzare una certa quantità di cose in un dato lasso di tempo. E' certamente l'aspetto più complesso della valutazione della prestazione individuale che richiama i concetti di capacità/competenza professionale e di comportamento.

e) programmare attività di formazione professionale che, nel quadriennio, interessino tutti i dipendenti comunali, privilegiando però i responsabili di procedimenti e i responsabili di servizi, che dovranno essere destinatari di specifici programmi;

f) dovranno essere individuati strumenti per migliorare la qualità del lavoro e la professionalità dei dipendenti;

g) conferma delle posizioni organizzative attualmente esistenti;

h) dovrà assicurarsi la costante manutenzione del server informatico;

i) dovrà essere valutata la disponibilità del personale chiamato al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze di servizio;

l) dovrà essere monitorato il rispetto dei tempi dei progetti individuati dall'Amministrazione e raggiungimento degli obiettivi;

m) il ricorso al lavoro straordinario dovrà essere contenuto nei limiti dello stretto indispensabile e che in caso di superamento del monte ore annuo previsto, l'autorizzazione al lavoro straordinario dovrà

essere data dalla Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera *f*), del Ccnl 1° aprile 1999 del personale appartenente al comparto contrattuale Regioni ed enti locali il quale stabilisce che le risorse economiche allocate sul fondo di finanziamento del salario accessorio regolato dall'articolo 15 dello stesso Ccnl sono utilizzate, tra le altre destinazioni, per «compensare in misura non superiore a 2.500 euro annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del Ccnl del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del Ccnl del 31 marzo 1999»;

Ritenuto di attivare l'istituto di cui all'art. 17 comma 2, lettera *f*), del Ccnl 1° aprile 1999 del personale appartenente al comparto contrattuale Regioni ed enti locali, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata e previa approvazione di un regolamento;

Preso atto che l'erogazione del suddetto compenso indennitario è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento, in funzione del maggior carico di responsabilità effettivamente sostenuto, dopo la necessaria verifica e certificazione, a consuntivo, circa l'effettiva assunzione della responsabilità e del grado di esercizio delle funzioni e dei compiti affidati;

Ritenuto che occorre procedere ad una razionalizzazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. *f*) che devono essere espressive di assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate e devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale;

**VISTI** i pareri di cui ex art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di indicare alla delegazione di parte pubblica per l'anno **2018** le seguenti linee di indirizzo da seguire nella contrattazione con le parti sindacali per la ripartizione del fondo:
  - a) dovranno essere previsti incontri annuali per la verifica dello stato di attuazione della contrattazione e per la programmazione dell'utilizzazione delle risorse;
  - b) la contrattazione dovrà riguardare la disciplina dei criteri generali delle materie per cui è svolta, per non comprimere troppo il potere di gestione dei responsabili dei servizi;
  - c) si dovrà procedere alla preventiva individuazione delle risorse per remunerare le prestazioni riferite a rischio, reperibilità, turnazione e orario festivo, disagio, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e delle posizioni ad essa equiparate di cui all'art. 24, comma 3, D. lgs. n.165/2001, anche con riduzione di prestazioni orarie;
  - d) nel definire i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, secondo comma, lettera a), bisognerà programmare attività che consentano ai responsabili dei servizi di perseguire un reale incremento di produttività attraverso un sistema premiante di cui si elencano i principi:
    - 1) Correlazione fra premi e risultati;
    - 2) Misurabilità dei risultati;

- 3) Variabilità dei premi;
- 4) Selettività.

e) attivare l'istituto di cui all'art. 17 comma 2, lettera *f*), del Ccnl 1° aprile 1999 del personale appartenente al comparto contrattuale Regioni ed enti locali, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata e previa approvazione di un regolamento;

f) procedere ad una razionalizzazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. *f*) che devono essere espressive di assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate e devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il presente atto immediatamente eseguibile.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

Oggetto: **Linee di indirizzo per la contrattazione decentrata anno 2018.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

x

**Parere favorevole**

**Parere sfavorevole**

Carinaro, lì 24.04.2018

Il Responsabile dell'Area AA.GG.  
Dott.ssa Erika Liguori

---

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

**Parere favorevole**

**Parere sfavorevole**

Carinaro, li 24.04.2018

Il Responsabile del Servizio  
(dr Salvatore Fattore)

---

**Comune di Carinaro**  
**Provincia di Caserta**  
**SERVIZIO : Affari Generali**  
**Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA**

**PROPOSTA N. 62 DEL 24-04-2018**

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 55 DEL 24-04-2018**

**Oggetto:LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

x l'originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.